Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | Roma - Sabato, 4 settembre | Numero 210

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

***Il numero** 1191 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del **Regno** contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per **volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247 convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visto il R. decreto 25 aprile 1920, n. 570 col quale vennero approvate le norme per le elezioni al Parlamento ed agli altri Consigli elettivi della Cirenaica;

Ritenuto che data la necessità e l'urgenza della sollecita costituzione del detto Parlamento e dei detti Consigli, occorre modificare le suindicate norme nell'intento di rendere più breve e spedita la procedura per le elezioni;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le Colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Articolo unico.

Alle norme per le elezioni al Parlamento e agli altri Consigli elettivi della Cirenaica approvate col Regio decreto 25 aprile 1920, n. 570 sono sostituite le unite norme vistate, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 14 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

NORME per le elezioni al Parlamento e agli altri Consigli elettivi della Cirenaica.

CAPO I.

Dell'elettorato e dell'eleggibilità.

Art. 1.

Hanno diritto al voto tutti i cittadini italiani di cui all'art. 1 del R. decreto 31 ottobre 1919, n. 2401, e tutti i cittadini italiani ai sensi della legge 13 giugno 1912, n. 555, che abbiano compiuto il ventesimo anno di età.

Questi ultimi dovranno inoltre comprovare di avere una ininterrotta residenza in Cirenaica per un periodo di almeno tre anni.

Art. 2.

Non hanno diritto al voto quei cittadini che siano stati condannati all'interdizione dai pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata o comunque abbiano riportata condanna, per reati comuni a pena restrittiva della libertà personale superiore ad anni tre.

Art. 3.

Rimane sospeso l'esercizio del diritto al voto per i commercianti falliti finchè dura lo stato di fallimento; per i condannati a qualsiasi pena restrittiva della libertà personale della durata inferiore ad anni tre durante il tempo in cui scontano la pena stessa; per gli interdetti o inabilitati per infermità di mente, e per i sottufficiali e soldati del Regio esercito e della Regia marina ed indistintamente per tutti coloro che appartengono ai corpi organizzati militarmente finchè si trovino sotto le armi.

Art. 4.

Possono essere eletti membri del Parlamento della Cirenaica tutti i cittadini italiani aventi l'esercizio del diritto di voto e che abbiano compiuto il trentesimo anno di età.

Per i cittadini di cui alla legge 13 giugno 1912, n. 555, è anche prescritta una ininterrotta residenza in Cirenaica per un periodo di almeno cinque anni.

Ogni elettore può essere eletto membro del Consiglio degli an-

ziani del proprio gruppo, del Consiglio del distretto e del Municipio al quale appartiene.

Art. 5.

Sono ineleggibili i funzionari o gli impiegati civili e militari alla dipendenza del Governo della Cirenaica; però, per questa prima elezione, se eletti, saranno ammessi al diritto di opzione da esercitarsi prima della convocazione del Parlamento.

Art. 6.

Le funzioni di consigliere di Governo e di membro del Parlamento sono incompatibili, ai sensi dell'art. 23 del R. decreto 31 ottobre 1919, n. 2401.

I consiglieri di Governo se eletti dovranno optare per l'una o per l'altra funzione.

Art. 7.

Costituiscono motivo di decadenza dagli uffici collettivi di cui all'art. 4:

a) la perdita o sospensione del diritto elettorale;

b) l'assenza senza giustificato motivo da tre sedute consecutive del corpo elettivo di appartenenza;

c) il trasferimento di domicilio per i consiglieri municipali;

d) l'abbandono per due anni consecutivi del proprio gruppo pei membri dei Consigli degli anziani;

e) il trasferimento del domicilio all'estero o in altra colonia per i componenti il Parlamento.

I rispettivi Consigli di appartenenza dovranno pronunciare la decadenza su proposta di qualunque dei loro membri, e il Governo la può promuovere.

Art. 8.

Se un membro del Parlamento cessa dalle funzioni per morte, per dimissioni, o per altra causa, il collegio che lo aveva eletto sarà tosto convocato per procedere ad una nuova elezione, salvo che la vacanza si verifichi nei sei mesi che precedono la scadenza normale del Parlamento.

Negli altri Consigli elettivi, la sostituzione dei membri che abbiano cessato di farne parte, per i motivi di cui al comma precedente, sarà fatta con coloro che avevano conseguito dopo di essi il maggior numero di voti nell'ultima elezione.

CAPO II.

Delle elezioni.

Parte I.

Delle circoscrizioni elettorali.

Art. 9.

Sino a che non siano impiantati i servizi di stato civile per la generalità dei cittadini, la determinazione del numero dei componenti ogni tribù e ogni centro fabbricato, agli effetti dell'attribuzione del diritto di nomina dei membri del Parlamento avrà luogo nel seguente modo:

Ogni capo dei capi di tribù e ogni capo delle dipendenti sotto tribù designerà separatamente il nome di due persone probe e stimate per ogni sottotribù, e aventi i requisiti per essere elettori. Il presidente sarà nominato a maggioranza dai quattro designati fra i componenti della rispettiva sottotribù all'infuori del capo di essa. I nomi dei componenti le Commissioni saranno comunicati al commissario del Governo, il quale, ove non abbia eccezione da fare, provvederà confermarle.

Qualora, entro il termine che sarà stabilito, manchi taluna delle designazioni previste nel precedente capoverso, provvederà il commissario del Governo. Dell'avvenuta costituzione delle Commissioni verrà subito informato il governatore.

Le Commissioni attesteranno con dichiarazione (màzbata) debitamente sottoscritta a penna o con sigillo, quale sia il numero della totale popolazione di ogni sottotribù compresi i non elettori maschi e le femmine di ogni età.

Le dichiarazioni (màzbate) confermate dal capo dei capi di ciascuna tribù, e in difetto dai capi delle sottotribù interessate, saranno, con le rispettive eventuali osservazioni, inviate al commissario del Governo che le approverà definitivamente, comunicandone le risultanze al governatore.

Art. 10.

In base alle risultanze delle dichiarazioni (màzbate) approvate il governatore, sentito il Consiglio di governo, procederà ai sensi dell'art 14 del R. decreto 31 ottobre 1919, n. 2401, alla determinazione del numero dei rappresentanti al Parlamento locale spettante ad ogni tribù e stabilirà i relativi collegi elettorali, uno per tribù.

Con lo stesso provvedimento saranno determinate le sezioni elettorali di ogni collegio, che normalmente saranno una per ogni sottotribù.

Per le oasi dell'interno, si provvederà a parte, giusta la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 14 del R. decreto succitato.

Art. 11.

Durante il periodo di svolgimento delle operazioni indicate nei precedenti articoli ogni Commissione di sottotribù formulerà l'elenco degli elettori del proprio gruppo, l'elenco degli elettori aventi il diritto sospeso e l'elenco dei non eleggibili al posto di rappresentanti al Parlamento locale.

I tre elenchi, approvati con dichiarazioni (màzbate) della Commissione, confermata nei modi previsti dall'art. 9, saranno pubblicati presso ogni sottotribù per cinque giorni almeno. Trascorso tale termine senza reclami, oppure risolti, con dichiarazione (màzbata) debitamente motivata dalla Commissione, quelli eventualmente presentati, gli elenchi opportunamente completati, se occorra, coi nuovi nomi ammessi, o con la cancellazione degli indebitamente inscritti, verranno subito comunicati al commissario di governo, che esaminatili, deciderà su di essi entro il termine di tre giorni.

Art. 12.

Trascorso tale termine, gli elenchi saranno pubblicati nell'albo pretorio del commissario di governo per 10 giorni.

Durante il periodo di pubblicazione, tutti i cittadini avranno facoltà di presentare reclami. Essi entro cinque giorni saranno esaminati e decisi da una Commissione costituita in ciascun Commissariato e composta dal presidente del tribunale o da altro magistrato da lui delegato che la presiede, dal giudice della Sciaria e da tre cittadini elettori, uno dei quali possibilmente metropolitano, uno mussulmano ed uno israelita designati con decreto Governatoriale.

Gli elenchi, resi definitivi dalla Commissione saranno subito comunicati alle autorità che hanno provveduto alla loro compilazione e contemporaneamente una copia autenticata dal presidente della Commissione sarà inviata al Governo.

Art. 13.

Nei centri fabbricati le operazioni descritte nei precedenti articoli 9, 11 e 12 sono demandate quartiere per quartiere, al preposto (muktar) o al rappresentante della Sciaria (imam) coadiuvati da un probo cittadino del quartiere stesso, nominato dal Consiglio o dalla Commissione incaricata dall'amministrazione municipale, o, in difetto, dal commissario di governo.

Nei centri fabbricati ove non siano costituiti i quartieri e nominati i preposti (muktar) e rappresentanti la Sciaria (imam) la Commissione, nel numero di tre membri, è nominata dal Commissario di governo. Il numero dei cittadini metropolitani di ogni centro fabbricato è attestato dall'autorità localmente incaricata del servizio di stato civile, e il numero degli israeliti, dalla Comunità israelitica dove essa è costituita, ed in difetto, dalle Commissioni suddette.

Le attestazioni concernenti il numero totale della popolazione di ogni quartiere e gli elenchi elettorali sono trasmessi al commissario del governo che provvede come ai precedenti articoli 9 e 12.

Art. 14.

Il governatore in base alle risultanze delle attestazioni determinerà, udito il Consiglio di governo, il numero dei rappresentanti assegnati a ciascun centro fabbricato, e stabilirà i relativi collegi elettorali, costituendoli in collegio unico o in collegi separati, secondo le circostanze e le condizioni locali.

Nel primo caso determina pure il numero dei candidati per i quali ciascun elettore può votare in modo da lasciare una rappresentanza alle minoranze.

In caso di suddivisione in più collegi, si avrà cura di rispettare per quanto possibile, le unità di quartiere e le affinità di gruppo etnico riconosciute.

La stessa norma dovrà osservarsi per la ripartizione in sezioni del collegio o dei collegi dei centri fabbricati.

Art. 15.

Il governatore fissa con suo decreto il giorno delle elezioni.

Il decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della colonia, affisso all'albo dei pubblici uffici e portato a conoscenza del pubblico anche a mezzo del banditore.

La pubblicazione seguirà a cura degli Uffici di governo, dei Consigli e delle Commissioni municipali, dei capi di tribù e dei capi di sottotribù. Fra la data del D. G. che fissa le elezioni ed il giorno delle elezioni stesse dovranno trascorrere almeno 15 giorni.

Se la pubblicazione non fosse avvenuta prima di 10 giorni da quello fissato per le elezioni, vi provvederanno d'urgenza le Commissioni elettorali previste negli articoli 9 e 13.

Art. 16.

Il decreto che indice le elezioni deve determinare il giorno e l'ora di inizio della votazione, e, per i centri fabbricati, anche il luogo nel quale dovrà effettuarsi.

Nei centri fabbricati, il seggio elettorale sarà, presso ogni sezione, costituito nel luogo fissato per la votazione dalle Commissioni previste dall'art. 13.

Nelle sottotribù i voti degli elettori sono raccolti direttamente dalle Commissioni di cui all'art. 9.

Art. 17.

La votazione nei centri fabbricati rimarrà aperta per tre giorni consecutivi da quello fissato per il suo inizio. È in facoltà del governatore di consentire una proroga quando lo ritenga necessario. Sarà però chiusa anche prima della scadenza di detto termine ove abbiano votato tutti gli elettori iscritti.

L'ufficio elettorale dovrà sedere in permanenza dalle ore 10 alle ore 16 ed anche oltre, quando siano presenti nella sala elettori che debbano votare.

Durante il tempo della votazione, potrà momentaneamente allontanarsi dal seggio uno solo dei componenti l'ufficio.

Art. 18.

Nelle sottotribù la votazione rimarrà aperta per 10 giorni consecutivi.

Art. 19.

Durante il periodo della votazione, le Commissioni chiuderanno ogni giorno con dichiarazione (mazbàta) motivata la scheda elettorale per ricominciare la votazione la mattina susseguente fino a compimento.

Scaduti i termini fissati, la Commissione procede alla definitiva chiusura della scheda, specificando nella relativa dichiarazione (mazbàta) il numero degli elettori della sezione, il numero dei votanti e quello dei voti conseguiti da ciascun candidato.

Art. 20.

Le schede elettorali, nei modelli forniti dal Governo (allegato *I*) sono costituite di ampi fogli di carta intestata a stampa o suddivise per il lungo in quattro parti.

Su uno dei lati, l'elettore o, se egli non sa scrivere, la Commissione, trascrive i nomi dei candidati preferiti da ogni elettore, facendo eseguire la trascrizione da una riga a penna che la separi dalla trascrizione successiva. L'elettore apporrà a fianco della trascrizione la propria firma, oppure il proprio sigillo o l'impronta digitale. Allorchè è apposta l'impronta del sigillo o quella digitale sulla terza parte della scheda, è trascritto il nome dell'elettore, a cura della Commissione. Sull'ultima colonna della scheda, la Commissione attesta della regolarità delle operazioni.

Per i centri urbani è ammesso l'uso di schede individuali a voto segreto. Tali schede saranno fornite dal Governo.

Se vi sono reclami o contestazioni nel corso della votazione, la Commissione ne redige verbale a parte.

Art. 21.

Compiuta la votazione in ogni sottotribù, la Commissione di ogni sezione consegna le schede elettorali al capo dei capi della tribù, e, quando questi manchi, al commissario del Governo e col di lui intervento procede al confronto fra le schede e le liste degli elettori e non eleggibili di ogni sezione e risolve gli eventuali reclami fatti o presentati nel corso della votazione. La Commissione, riassunti quindi i risultati delle votazioni, designa come eletti i candidati che conseguirono il numero maggiore di voti.

A parità di voti si considera eletto il più anziano di età. Nei centri fabbricati le schede sono consegnate dalla Commissione elettorale al sindaco od al capo del competente Ufficio di governo, di concerto col quale procedono alle operazioni indicate nel 1° comma.

Le Commissioni redigono un verbale delle operazioni compiute e lo trasmettono al governatore insieme con tutti gli atti delle votazioni, distinti sezione per sezione.

Art. 22.

Al governatore spetta, controllati gli atti, effettuare con suo decreto la proclamazione degli eletti.

Art. 23.

La revisione dei titoli degli eletti, la convalida delle elezioni di ciascuno di essi, e l'esame degli eventuali reclami, sono affidati al Parlamento, il quale delibera definitivamente dopo avere sentito il parere di una propria Commissione di 5 membri scelti dal presidente.

La Commisssione eleggerà il presidente nel proprio seno.

Paragrafo 3.

Dell'insediamento del Parlamento locale.

Art. 24.

Il Parlamento della Cirenaica si raduna in Bengasi. È convocato dal governatore il quale, nella prima seduta dopo le elezioni, interviene personalmente, o a mezzo di un suo delegato, per dichiararlo legalmente costituito in nome di S. M. il Re d'Italia; tiene due sessioni ordinarie ogni anno, l'una nei mesi di marzo od aprile, l'altra nei mesi di settembre od ottobre, e può essere sempre convocato in sessione straordinaria.

Art. 25.

Tutte le sessioni ordinarie e straordinarie sono aperte e chiuse per decreto del governatore.

Art. 26.

Il Parlamento nella sua prima seduta è presieduto dal membro musulmano più anziano di età: il più giovane vi sostiene le funzioni di segretario. Nella seduta medesima il Parlamento nomina fra i suoi membri a maggioranza assoluta di voti nel primo scrutinio, o relativa nel secondo, il presidente, a norma dell'art. 15 della legge fondamentale 31 ottobre 1919, n. 2401, un vice-presidente, un segretario ed un vice-segretario.

Art. 27.

I membri del Parlamento, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, sono tenuti a pronunciare la seguente formula:

« Sul mio onore dichiaro e prometto di osservare e fare osservare lealmente, con fedeltà al Re, la legge fondamentale della Cirenaica e le altre leggi che hanno od avranno vigore nel paese ».

Art. 28.

Le sedute e le deliberazioni del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 29.

Le sedute sono pubbliche; ma quando dieci membri ne facciano per iscritto la domanda, possono essere segrete.

Art. 30.

Il Parlamento determina, per mezzo di un suo regolamento interno, il modo secondo il quale abbia da esercitare le proprie attribuzioni.

Art. 31.

Le funzioni di membro del Parlamento sono gratuite; può per altro essere concessa una indennità a titolo di rimborso di spese, che rimane fissata in lire seimila annue, per il primo quadriennio della funzione parlamentare.

Paragrafo 4.

Delle elezioni ai Consigli degli anziani e ai Consigli municipali.

Art. 32.

Alle elezioni dei Consigli degli anziani, si procede con le stesse modalità stabilite negli articoli precedenti per le elezioni dei rappresentanti al Parlamento.

Art. 33.

Il commissario di Governo fissa con suo decreto la data delle elezioni per i Municipi compresi nella sua circoscrizione. Il decreto sarà affisso nell'albo dei pubblici uffici e portato a conoscenza del pubblico anche a mezzo di banditore.

Fra la data del decreto del commissario del Governo e quella fissata per le elezioni dovranno trascorrere almeno quattordici giorni. Le schede elettorali per la nomina dei Consigli municipali saranno analoghe al modulo annesso alle presenti norme, e munite del visto del commissario del Governo saranno distribuite a tutti gli elettori del distretto urbano a cura del commissario otto giorni prima dell'inizio delle operazioni elettorali o depositate presso le Commissioni elettorali perchè siano ritirate dagli interessati di cui si terrà nota in apposito registro.

Ogni scheda dovrà portare soltanto i nomi dei candidati prescelti da ciascuno elettore, il quale ha facoltà di farli scrivere da persona di sua fiducia o dalla Commissione di cui all'articolo 20.

Ove il numero dei consiglieri da eleggere sia di cinque o più ciascuno elettore ha diritto di scrivere o fare scrivere nella scheda solamente un numero di nomi uguali a quattro quinti dei consiglieri; ma se tale numero contenesse una frazione l'elettore avrà diritto di votare per il numero intero superiore ai quattro quinti.

Per tutto il resto valgono per le elezioni municipali le norme stabilite negli articoli precedenti per le elezioni dei rappresentanti al Parlamento.

Art. 34.

Le sole elezioni dei Consigli degli anziani e dei Consigli municipali possono avvenire simultaneamente.

In tal caso le schede saranno di colore diverso. Quando le elezioni non sono simultanee tutti gli atti compiuti ai termini degli articoli 9 e seguenti del presente decreto valgono anche per la nuova votazione se essa abbia luogo non più di sei mesi dopo la precedente.

Paragrafo 5.

Elezioni ai Consigli di distretto.

Art. 35.

Gli elettori dei Consigli di distretto sono i componenti i Consigli degli anziani delle tribù e delle sottotribù che abbiano terreni di cultura nel territorio di ogni distretto, indette, con ordinanza del commissario del Governo, le elezioni ai detti Consigli, ogni Consiglio degli anziani procede separatamente alla votazione di tanti nomi quanti sono i consiglieri da eleggere. Le dichiarazioni (mazbàte) relative alle votazioni sono trasmesse al commissario del Governo, che procede alle proclamazioni informandone l'agente distrettuale competente per il più sollecito insediamento nel rispettivo Consiglio.

CAPO III.

Disposizioni generali e penali.

Art. 36.

Tutti i documenti necessari per le iscrizioni nelle liste elettorali, e per tutte le operazioni elettorali, dovranno essere rilasciati dalle autorità competenti in carta libera e senza percepire diritti di sorta.

Art. 37.

Il cittadino può essere iscritto come elettore nella sola lista della circoscrizione di pertinenza.

Art. 38.

Qualunque trasgressione alle disposizioni del presente decreto sarà punita con la pena della detenzione fino ad un anno, ovvero con quella della multa fino a L. 3000.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per le colonie
ROSSI.

Allegato I.

Modello della scheda elettorale.

Elezioni per la nomina .... { dei rappresentanti al Parlamento / dei Consigli degli anziani / dei Consigli municipali

Visto il segretario generale	Governo della Cirenaica	Collegio elettorale di .... Sezione elettorale di		
Trascrizione del nome dei candidati prescelti	Firma, sigillo o impronta digitale dell'elettore	Trascrizione del nome dell'elettore allorchè ha apposto la impronta digitale	Dichiarazione della Commissione elettorale	Attestiamo noi sottoscritti sul nostro onore che i nomi riportati nella colonna 1ª di questo foglio sono quelli dei candidati liberamente indicati da ogni elettore e che le firme, i sigilli e le impronte digitali apposte sulla colonna 2ª sono stati apposti alla nostra presenza da ciascuna delle persone indicate nella colonna 3ª *La Commissione.*

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1187. Regio decreto 25 luglio 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'industria, sono apportate modificazioni allo statuto organico della nuova Cassa di risparmio di Mondovì.

N. 1188. Regio decreto 25 luglio 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'industria e il commercio, sono apportate modificazioni allo statuto organico della Cassa di risparmio della Marca Trevigiana in Treviso.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, *in udienza del 25 aprile 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Canicattì (Girgenti).*

SIRE!

L'Amministrazione comunale di Canicattì si dibatte da diverso tempo tra le più gravi difficoltà, tanto che dal giugno 1917 all'ottobre 1918 fu necessario affidare la gestione della civica azienda ad un commissario prefettizio.

Ricostituitasi l'Amministrazione con nomina del sindaco e della Giunta parve che si potesse sperare nella sistemazione dei pubblici servizi trascurati, e nella risoluzione dell'assillante problema finanziario; ma il sindaco e la Giunta, incapaci a fronteggiare la situazione, acuitasi per le continue e minacciate agitazioni della cittadinanza, in dipendenza dell'aggravato dissesto finanziario, del caroviveri e della mancanza dei più necessari servizi pubblici (acqua potabile, illuminazione) hanno rassegnato le dimissioni.

In tali circostanze, per riportare nel paese la fiducia e la tranquillità perdute e per scongiurare inevitabili disordini, è necessario - come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 15 ottobre scorso - addivenire allo scioglimento del Consiglio comunale, anche per motivi di ordine pubblico.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Canicattì, in provincia di Girgenti, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Isidoro Crimaudo è nominato commissario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale a termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, *in udienza del 29 luglio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Chitignano (Arezzo).*

SIRE!

L'attuale Amministrazione di Chitignano non ha mai funzionato regolarmente ed ha subito successivamente diverse crisi, composte a stento dalle autorità governative locali.

Recentemente il sindaco e due assessori effettivi si sono dimessi, ed il Consiglio, anzichè provvedere a sostituirli, si è completamente disinteressato degli affari del Comune; perciò il prefetto ha dovuto affidare ad un suo commissario la provvisoria gestione dell'Ente.

Convocato dal commissario il Consiglio per un ulteriore tentativo di composizione della crisi, tanto in prima come in seconda convocazione, i pochi consiglieri intervenuti all'adunanza hanno riconosciuto lo stato di abbandono della azienda comunale senza riuscire tuttavia a concretare alcun provvedimento.

È pertanto manifesto che la rappresentanza elettiva del comune di Chitignano si trova di fatto nella impossibilità di funzionare, epperò, urgendo provvedere al riordinamento finanziario ed amministrativo dell'Ente per sottrarlo all'estrema rovina, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso nella seduta del 20 luglio 1920, provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Chitignano, in provincia di Arezzo, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. uff. Bartolo Zanfanti è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 3 settembre 1920 (art. 39 Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	149 43	Berlino	—
Londra	76 99	Vienna	—
Svizzera	354 40	Praga	—
Spagna	322 —	New York	21,53
Oro	305 25		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	69,20	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	73,93	—

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimenti di ricevute (2ª pubblicazione). (E. n. 8).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 12 — Data della ricevuta: 24 luglio 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Belluno — Intestazione della ricevuta: De Col Sebastiano fu Luigi, sindaco del comune di La Valle, per conto del Comune (pos. n. 603871) — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 2 — Ammontare della rendita L. 550 — P. N. 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1917.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 929 — Data della ricevuta: 15 marzo 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione della ricevuta: Fiore Paolo fu Michele (pos. n. 703302) — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 25 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza dal 1° gennaio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1307 — Data della ricevuta: 15 giugno 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione della ricevuta: Canelli Alfonso fu Alfonso (pos. n. 725004) — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 19 — Ammontare della rendita: L. 9000 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1277 — Data della ricevuta: 8 giugno 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione della ricevuta: Canelli Alfonso fu Alfonso (pos. n. 723773) — Titoli del debito pubblico al portatore n. 10 — Ammontare della rendita L. 3715 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza dal 1° luglio 1920.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 21 agosto 1920.

Il direttore generale
GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 8). 2ª Pubblicazione

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0[0	753546	3045 —	Caprara Lydia Geltrude Filomena fu Edoardo, moglie di *Morando di Rizzoni* Gian Giacomo fu Alessandro, dom. in Roma, con vincolo dotale	Caprara Lydia Geltrude Filomena fu Edoardo, moglie di *Morando Attendolo Bolognini* Gian Giacomo, ecc., come contro
5 0[0	128148	125 —	Amadeo Giovanni Battista fu Antonio, a Ranzo (Porto Maurizio). Vincolata ad ipoteca per cauzione di Trucchi *Costanza* fu Prospero, ved. Amadeo Bartolomeo quale contabile postale	Amadeo Giovanni Battista fu Antonio, dom. a Ranzo (Porto Maurizio). Ipotecata per cauzione di Trucchi *Anna Maria Nicoletta Costantina, detta Costanza* fu Prospero, ecc., come contro
»	152633	115 —	Trucchi *Costanza* fu Prospero ved. di Amadeo Bartolomeo, dom. a Mendatica (Porto Maurizio). Ipotecata per cauzione della titolare	Trucchi *Anna Maria Nicoletta Costantina, detta Costanza* fu Prospero ved. di Amadeo Bartolomeo, dom. a Mendatica (Porto Maurizio). Ipotecata per cauzione della titolare

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 21 agosto 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

1ª Pubblicazione

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilascieranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0[0	344609 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Istituto pei rachitici « Regina Maria Adelaide » in Torino . . . . . . L. Per l'usufrutto: Courtial Clementina fu Felice	17 50
Cons. 5 0[0 (1917)	15439 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto: Ternavasio Antonio fu Bartolomeo . . . . . . » Per la proprietà: Ternavasio Margherita di Antonio, moglie di Zola Antonio fu Antonio, dom. a Roppolo (Novara)	100 —
»	15440 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . . » Per la proprietà: Ternavasio Gabriella di Antonio, moglie di Zola Angelo fu Clementino, dom. in Roma	100 —
»	15443 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . . » Per la proprietà: Ternavasio Adele di Antonio, nubile, dom. in Udine	255 —
»	15441 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . . » Per la proprietà: Ternavasio Rosina di Antonio, dom. in Ivrea (Torino).	255 —
»	15443 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . . » Per la proprietà: Ternavasio Giuseppe di Antonio, dom. in Ivrea (Torino).	180 —
»	15144 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . . » Per la proprietà: Ternavasio Emiliano di Antonio, dom. in Ivrea (Torino).	100 —
3,50 0[0	201641	Marcello contessa Teodora fu Alessandro, minore sotto la patria potestà della madre Zon contessa Adriana fu Andrea, vedova Marcello . . . . . . »	63 —
»	408014	Compagnia del SS.mo Sacramento eretta nella chiesa parrocchiale di Cortazzone (Alessandria) . . . . . . »	42 —
»	72[illegible]16	Parrocchiale di Cortanzone, diocesi di Asti, amministrata dal provvisto *pro-tempore* . . . . . . »	140 —
»	140374	Beneficio parrocchiale di San Secondo in Cortazzone (Alessandria) . . . . . . »	98 —
»	143079	Intestata come la precedente . . . . . . »	70 —
»	15[illegible]007	Intestata come la precedente . . . . . . »	21 50
»	2[illegible]1313	Intestata come la precedente . . . . . . »	35 —
»	41[illegible]803	Intestata come la precedente - Vincolata . . . . . . »	21 —
»	372935	Brezzo Eulalia di Faustino, nubile, domiciliata in Cortazzone (Alessandria) . . . . . . »	35 —
3,50 0[0 (1902)	12479	Intestata come la precedente . . . . . . »	35 —
3.50 0[0	612861	Mansioneria Lucchetta in Miano (Treviso) . . . . . . »	31 50
»	623118	Intestata come la precedente . . . . . . »	3 50

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0/0	602883	Braccini Maria Annunziata Concetta di Giovanni, moglie di Casola Giovanni Italo, dom. in Livorno	L.	52 50
»	32012	Opera della Chiesa parrocchiale di Santa Lucia di Medesano (Parma)	»	175 —
»	262819	Opera parrocchiale di Santa Lucia di Medesano (Parma)	»	21 —
»	21478	Causa del Venerabile Raimondo Lullo. Vincolata	»	56 —
»	21479	Causa di Suor Maria di Agreda - Vincolata	»	1624 —
»	21873	Rempicci cav. Gaetano pel legato di messe nella chiesa pubblica rurale di Canepina sotto il titolo di Maria SS.ma della Pace e Sant'Amanzio Martire - Vincolata	»	52 50
»	108840	Causa di beatificazione e canonizzazione del venerabile Pietro Bardesio - Vincola	»	805 —
»	108841	Intestata come la precedente - Vincolata	»	35 —
»	108842	Intestata come la precedente - Vincolata	»	98 —
»	108843	Causa di beatificazione e canonizzazione del venerabile Antonio Margil - Vincolata	»	1109 50
»	108844	Intestata come la precedente - Vincolata	»	150 50
»	321155	Rem-Picci Giacomo di Fabio, domic. in Roma - Vincolata	»	24 50
»	333083	Fusco Francesco fu Luigi, domic. in Forino (Avellino) - Vincolata	»	105 —
0/0	75994	Tagliarino Calogero di Matteo, dom. in Palermo	»	500 —
3,50 0/0	631671	Oppicini Giovanni di Angelo, dom. a Levanto (Genova) - Vincolata	»	17 50
5 0/0	80376	Busticca Angela fu Gian Nicolò, moglie di Malatesta Achille, dom. a Rocchetta di Vara (Massa)	»	170 —
3,50 0/0	283272 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto: Maistrello Luigi fu Giovanni Battista, domiciliato in Verona. Per la proprietà: Maistrello Alessandro fu Stefano Arturo, minore sotto la patria potestà della madre Meneghetti Gaetana fu Francesco Antonio, dom. in Vicenza.	»	262 50
»	234602 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Formento Maria fu Pietro, moglie di Marchese Stefano di Antonino, dom. a Messina. Per l'usufrutto: Merendino Francesco Paolo fu Antonino.	»	175 —
»	234606	Intestato come per la proprietà precedente	»	175 —
»	478107	D'Argenzio Enrico fu Palmiro, minore sotto la patria potestà della madre De Stefano Carmela, dom. a S. Angelo a Cancelli (Avellino)	»	14 —
Cons. 5 0/0 (1917)	13091	Trentacapilli Luigina fu Gregorio, minore emancipata, sotto la curatela del marito Lacquanili Amilcare di Oreste, domiciliato a Pizzo (Catanzaro) - Vincolata	»	535 —

Roma, 31 agosto 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

3° AVVISO.

Il signor Aquino Michele fu Gaetano, parroco rappresentante la Procura del Gesù in Mangone, in data 24 febbraio 1919, a mezzo dell'ufficiale giudiziario Rocca Generoso, addetto al tribunale civile di Cosenza, quale erede di Pezzullo Gaetano, a restituirgli, entro il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno, il certificato di rendita cons. 3,50 0/0, n. 30,844 di L. 42 e l'assegno provvisorio dell'ex-cons. 5 0/0, n. 24,601 di L. 4,61, intestati entrambi alla cappella del Gesù in Mangone (Cosenza).

Ai termini dell'art. 88 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

SI NOTIFICA:

che trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, del Regno senza che siano intervenute opposizioni, il certificato d'iscrizione e l'assegno provvisorio predetti saranno ritenuti di nessun valore, e l'Amministrazione del debito pubblico darà corso alla domanda di rinnovazione dei titoli presentata dal predetto signor Aquino Michele fu Gaetano.

Roma, 29 aprile 1920.

Il direttore generale
GARBAZZI.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizione nel personale dipendente:

Direzione generale del registro, del bollo e delle tasse.

Dionisi Umberto, ricevitore del registro di 1ª classe, è stato, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute dal 14 aprile 1920.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.